



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

**OGGETTO:** DITTA PETROLTECNICA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN CERASOLO AUSA DI CORIANO (RN) VIA ROVERETA N. 32, PARTITA IVA 01508280409, L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, AI SENSI DEL D.LGS 46/14 CODICI I.P.P.C. 5.1, 5.3 E 5.5, CON STABILIMENTO SITO IN ISOLA 15 PETROLCHIMICO DI GELA C/DA PIANA DEL SIGNORE 1, GELA (CL).

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;

VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1/07/2012;

VISTO la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le

- opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRJ) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTO la L.R. n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2015 n. 20 art. 91, comma 3 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 d.lgs n. 152/06;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA l'istanza presentata dalla ditta **PETROLTECNICA S.P.A.**, prot. 412/2014 del 16/07/2014 ed acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti al prot. n. 29222 del 24/07/2014, per "Realizzazione di una nuova piattaforma polifunzionale per il trattamento e la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" nel sito Isola 15 - Petrochimico di Gela (CL), c/da Piana del Signore, 1;
- VISTO l'allegato I alla nota prot. 412/2014 con la quale la ditta trasmette i seguenti allegati ed elaborati tecnici:
- Allegato 1 Relazione tecnica;
  - Allegato 2A Corografia in scala 1:25.000;

- Allegato 2B Stralcio del PRG scala 1:2.000;
- Allegato 3A Planimetria dello stabilimento (atmosfera);
- Allegato 3B Planimetria dello stabilimento (rete idrica);
- Allegato 3C Planimetria dello stabilimento (rumore);
- Allegato 3D Lay-out dell'impianto in scala opportuna;
- Allegato 4A Valutazione impatto acustico;
- Allegato 4B eventuale zonizzazione acustica comunale;
- Allegato 5 Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti;
- Allegato 6 Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;
- Allegato 7 Sintesi non tecnica;
- Allegato 8 Relazione geologica;
- Allegato 9 copia autorizzazioni precedenti;
- Allegato 10 altri documenti: Piano di monitoraggio;
- Scheda A identificazione dell'impianto;
- Scheda B autorizzazioni precedenti;
- Scheda C capacità produttiva;
- Scheda D materie prime;
- Scheda E emissioni;
- Scheda F sistemi di contenimento;
- Scheda G Rifiuti;
- Scheda I scheda riassuntiva;

VISTE la nota della ditta **PETROLTECNICA** del 01/12/2014 assunta al Ns. protocollo n. 49793 del 09/12/2014 e 621/2014 del 03/12/2014 assunta al Ns. protocollo n. 50309 del 11/12/2014 di "invio integrazioni a seguito della verifica di completezza della documentazione ai fini dell'A.I.A. e della V.I.A.", con i seguenti allegati:

- Schede di gestione rifiuto, compilate per tutti i rifiuti elencati nell'allegato 5 "Matrici CER - Trattamenti" della domanda di AIA;
- titoli di possesso dell'area: contratto di comodato d'uso e lettera di intenti per l'estensione del comodato ad altre aree;
- certificato CCIAA prot. 38162165 DEL 22/09/2014;
- Planimetria che identifica le particelle interessate dal progetto;
- Dichiarazione di non interferenza con le attività di bonifica del SIN in cui ricade il Petrolchimico di Gela.

VISTA la nota prot. 34253 del 22/07/2016 dell'**Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 V.A.S.-V.I.A.**, assunta al Ns. protocollo n. 32578 del 24/07/2015, di notifica del D.A. n. 343/GAB del 20/07/2015, con il quale il suddetto Assessorato ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. sul progetto di che trattasi;

VISTO il verbale della riunione informativa del 02/10/2014, convocata dal **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 - Autorizzazioni**, notificato al Dipartimento Regionale Ambiente - Servizio 1 VIA VAS, con nota prot. 38284 del 03/10/2014;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 15/09/2015, che costituisce parte integrante del presente decreto, ex. Art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, convocata dal **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 - Autorizzazioni**, notificato ai soggetti interessati con nota prot. n. 39990 del 22/09/2015

VISTA la comunicazione della ditta **PETROLTECNICA** del 19/10/2015, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con n. 44717 del 22/10/2015, di invio integrazioni e chiarimenti, richiesti in sede di conferenza dei servizi del 15/09/2015 ex. Art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 27/10/2015, che costituisce parte integrante del presente decreto, ex. Art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, convocata dal **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 -**

- Autorizzazioni**, notificato ai soggetti interessati con nota prot. n. 46126 del 30/10/2015;
- VISTO il verbale di riunione tecnica convocata da ARPA il 12/11/2015, contenente la richiesta di integrazioni e prescrizioni sul progetto di che trattasi, assunto al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 53030 del 11/12/2015;
- VISTA la nota prot. 1261/STA del 27/01/2016 del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque**, che tra l'altro, richiama la nota dell'**Istituto Superiore di Sanità** prot. n. 1387 del 18/01/2016 con le seguenti prescrizioni: *"si ritiene necessario verificare preventivamente, mediante l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica in modalità diretta, l'assenza di rischi associati ai vapori provenienti da acque sotterranee per i lavoratori degli impianti previsti nel progetto. I dati di input relativi alle concentrazioni nelle acque sotterranee dovranno essere dedotti da piezometri interni o limitrofi alle aree in oggetto. Ove detta analisi di rischio non evidenzii rischi inalatori per i fruitori/ lavoratori dell'area, sarà possibile valutare la fattibilità tecnica del progetto"*, condivise dal Ministero stesso;
- VISTA la nota prot. 6890 del 01/02/2016 dell'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, assunta al Ns. protocollo al n. 4824 del 02/02/2016, con la quale si trasmette parere tecnico del 14 gennaio 2016, con le seguenti osservazioni: *"si richiede pertanto di verificare, mediante l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica in modalità diretta, l'assenza di rischi associati ai vapori provenienti da acque sotterranee per i lavoratori degli impianti di progetto. I dati di input relativi alle concentrazioni nelle acque sotterranee dovranno essere dedotti da piezometri interni o limitrofi alle aree in oggetto"*;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 15/02/2016, che costituisce parte integrante del presente decreto, ex. Art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, convocata dal **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 – Autorizzazioni**, notificato da Questo Dipartimento ai soggetti interessati con nota prot. n. 8155 del 23/02/2016;
- VISTA la nota prot. 8587/STA del 11/05/2016 del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque**, con allegati i pareri come di seguito riportati:
- ISPRA prot. 24881 del 26 aprile 2016;
  - ISS PROT. N. 8267 DEL 23/03/2016;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 12/07/2016 ex. Art. 14 comma 1 L. n. 241/90 e ss.mm.ii, convocata dal **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque**, riguardante il punto e all'Odg, con i contenuti e le prescrizioni di seguito riportate:
- "Si introduce la discussione sul documento di cui alla lettera e. del presente punto all'OdG:e. Procedura AIA di cui all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Petroltecnica S.p.A. - Progetto per la realizzazione di una nuova piattaforma polifunzionale per il trattamento e la gestione di rifiuti speciali e non pericolosi - Isola 15 del Petrochimico di Gela Cda Piana del Signore, acquisita dal prot. MATTM n. 11585/STA del 21.06.16.*
- Il presidente ricorda che la società Petroltecnica S.p.A., nell'ambito del Protocollo di Intesa del 06.11.14, ha comunicato l'intenzione di volere realizzare un impianto di trattamento per la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno del polo petrolchimico di Gela.*
- Come evidenziato nel corso della Conferenza di Servizi del 18.02.16 le aree interessate dal progetto sono due: l'area EST di proprietà RaGe e concessa all'Azienda Petroltecnica secondo un contratto di comodato d'uso gratuito e l'Area OVEST all'interno dell'Isola 15 di proprietà ex Versalis.*

Per quanto riguarda l'intervento, la Regione Siciliana con la nota al presente punto all'OdG ha inoltrato all'Azienda il parere sfavorevole del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Settore 9, nel quale evidenzia, tra l'altro, che "considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun provvedimento e/o comunicazione da parte del MATTM circa la restituibilità dell'area agli usi legittimi o circa la realizzabilità delle attività proposte, e considerato che questo Ente non ha emesso ad oggi alcuna certificazione di competenza, ai sensi dell'art. 248 - comma 2- del D.Lgs 152/06, in quanto la stessa non è stata richiesta dall'Azienda e né risulta prodotta la prevista relazione di ARPA Sicilia, allo stato del procedimento, per quanto di competenza, si esprime parere sfavorevole alla realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento e la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'Isola 15 dello stabilimento petrolchimico di Gela, presentata dalla Ditta Petroltecnica S.p.A."

L'Azienda con note acquisite dal MATTM nella giornata di ieri 11.07.16, ai prot 0012964/STA e prot 0012962/STA, ha trasmesso le proprie controdeduzioni al predetto parere del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in merito alla compatibilità degli scarichi previsti dal progetto e ha chiesto al Ministero "il nulla Osta per la realizzabilità dell'impianto sull'area in esame fermo restando gli adempimenti tecnici e normativi in merito al procedimento AIA di competenza della Regione Sicilia in via di acquisizione".

Si riassume brevemente l'iter amministrativo del progetto.

L'intervento è stato discusso nel corso della riunione tecnica del 04.02.16 con la società RaGe nel corso della quale l'Azienda è stata invitata a trasmettere l'Analisi di rischio richiesta nell'ambito della procedura AIA, sulla base del parere formulato dall'ISS nel quale sostanzialmente si chiedeva di verificare mediante l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica in modalità diretta, l'assenza di rischi associati ai vapori provenienti dalle acque sotterranee per i lavoratori degli impianti previsti nel progetto. Degli esiti della riunione è stato preso atto nel corso della citata Conferenza di Servizi del 18.02.16 cui si rimanda per approfondimenti.

L'Azienda ha quindi trasmesso il documento "Stima del rischio sanitario e ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili in riferimento agli interventi da realizzarsi nell'Isola 15 - Area in comodato d'uso alla società Petroltecnica Spa" (MATTM prot 0002902/STA del 18.02.16), contenente in allegato (All.B.1.1.) le tabelle di sintesi dei risultati sui terreni e delle acque di falda delle indagini di caratterizzazione di alcuni sondaggi/piezometri già eseguiti nelle aree interessate dal progetto, già richieste dalla DG STA con nota prot 1261/STA del 27.01.16.

L'azienda nel citato documento conclude che: "Dal confronto dei risultati della stima con i limiti di accettabilità del rischio sanitario emerge l'assenza di condizioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori in corrispondenza delle aree ove è prevista la realizzazione della nuova piattaforma polifunzionale per il trattamento e la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi".

Dall'esame delle tabelle di sintesi dei risultati terreni e dei monitoraggi delle acque di falda, allegato al documento, relativi ai sondaggi e ai piezometri considerati dall'Azienda, si evince che nei campioni di terreno non emergono superamenti delle CSC per tutti i parametri riportati mentre per le acque di falda, i dati relativi ai piezometri ubicati in prossimità delle aree interessate dal progetto (EMWII, EMWIZ, EMW15, EMWIS, EMWS, PZ002M e V3) mostrano superamenti delle CSC per diversi parametri (inorganici, alcuni metalli, BTEXS, alcuni IPA, composti alifatici clorurati cancerogeni e non, idrocarburi totali e PCB).

Sul citato documento di Stima del rischio sanitario, l'ISPRA e l'ISS hanno formulato i pareri istruttori (MATTM prot 0005984/STA del 01.04.16 e prot 0007539/STA del 27.04.16), già trasmessi all'Azienda (note prot MATTM 0008141/STA del 04.05.16 e prot 0006757/STA del 13.04.16) e alla Regione Siciliana (nota MATTM prot.0008587/STA 11.05.16).

Il presidente evidenzia poi che anche ARPA Sicilia con nota prot 41264 del 28.06.16, acquisita dal MATTM al prot 0012207/STA del 28.06.16, ha trasmesso il parere sul predetto documento che si riporta di seguito.

"Dopo attenta disamina condividendo il modello concettuale presentato dal proponente questa struttura territoriale esprime le seguenti valutazioni nel merito dei parametri sito specifici di input:

**- Estensione e Concentrazione Rappresentativa della Sorgente.**

Per quanto riguarda l'estensione della sorgente in direzione parallela alla direzione del vento è stata inserita la massima estensione lungo la direzione prevalente del vento NE-SO, pari a 202 m.

Per la determinazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, si è fatto riferimento alle risultanze analitiche dei campioni d'acqua prelevati negli anni dal 2012 al 2015, in corrispondenza dei seguenti piezometri: E-MW5, E-MW17-Pe, E-MW11-Pe, PZ002M, E-MW12-Pe, P-1MW2, E-MW15-Pe, P-MW6, E-MW16-Pe, V3, ricadenti nell'area in esame e posizionati lungo la direzione di deflusso della falda;

**- Pavimentazione.**

In accordo con le linee guida APAT e all'orientamento del MATTM nella presente valutazione del rischio sanitario, l'Azienda ha cautelativamente ipotizzato l'esposizione all'inalazione di vapori provenienti dalla matrice acque di falda, ipotizzando una tenuta imperfetta della pavimentazione (100% di fratture sulla superficie). Si condivide tale assunzione conservativa.

**- Parametri geotecnici e idrogeologici.**

Si ritiene maggiormente cautelativo utilizzare, come classificazione granulometrica del terreno, la tipologia "sand" e non quella "clay", adoperata dal proponente. Questa struttura territoriale ha comunque confermato l'assenza di rischio utilizzando il software Risknet, anche impostando cautelativamente la granulometria sand.

La soggiacenza della falda nell'area di intervento è stata assunta pari al valore minimo tra gli LCL95% della media delle misure disponibili per ciascun piezometro, in quanto alla diminuzione della distanza tra la falda ed il recettore umano corrisponde l'aumento di rischio potenziale per il recettore stesso, minimizzando lo spessore di terreno insaturo che i vapori generati dalla potenziale contaminazione disciolto in falda devono attraversare prima di raggiungere il recettore umano. Si condivide tale assunzione conservativa.

**- Parametri chimico-fisici e tossicologici.**

Per quanto riguarda i Parametri chimico-fisici e tossicologici l'azienda ha fatto correttamente riferimento all'ultimo aggiornamento del database ISS-INAIL del marzo 2015.

**- Velocità del vento.**

Per quanto riguarda la velocità del vento si ritiene idonea la scelta della centralina meteo RAGE 7 interna alla Raffineria e congruo l'intervallo di tempo scelto pari agli ultimi 15 anni (dal 1999 al 2014) per il calcolo del Lower Confidence Limit delle velocità medie del vento.

Inoltre, è stata correttamente applicata la formula per calcolare la velocità del vento in corrispondenza della zona di miscelazione, pari a 2 m dal pc., da cui si ottiene la corrispondente velocità del vento pari a 2,08 m/s.

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole sull'elaborato in oggetto, per i profili di competenza.

Il MATTM chiarisce che la competenza del Dicastero è limitata al procedimento di cui all'art. 252 del Dlgs 152/06 che, allo stato risulta aperto nell'area in oggetto. Il MATTM rappresenta inoltre quanto segue:

**A) Sulla base degli elementi documentali acquisiti:**

- le aree interessate dall'intervento sono state già caratterizzate da Versalis (già Polimeri Europa) e da RaGe tra il 2001 e il 2009;

- per quanto riguarda i terreni, i risultati delle indagini dei sondaggi considerati dall'Azienda Petroltecnica nelle aree interessate dall'intervento hanno evidenziato la conformità di tutti i parametri analizzati ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 per siti ad uso Commerciale e Industriale;

- per quanto riguarda le acque di falda, per l'intero stabilimento multisocietario è stato presentato e approvato (con Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2004 così come variato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di autorizzazione di avvio dei lavori n. 134 del 30.04.14) un progetto di bonifica, attualmente in esercizio;

- i risultati delle indagini di caratterizzazione delle aree sono stati validati nel corso degli anni da ARPA Sicilia (documenti acquisiti ai seguenti prot. MATTM: n. 20910 del 24.10.06 validazione delle attività di caratterizzazione ambientale integrativa a Maglia 50x50 - Polimeri Europa; n. 12384 del 14.04.11 validazione delle attività di caratterizzazione ambientale a Maglia 50x50 (60 sondaggi) della Raffineria di Gela; n. 26132 del 18.08.11 validazione delle attività di caratterizzazione ambientale a Maglia 50x50 (1° metro, campioni intermedi e top soil) della Raffineria di Gela).

- non è prevista l'elaborazione dell'Analisi di Rischio dei suoli in quanto non sono emersi superamenti delle CSC nei terreni delle aree di ubicazione dell'impianto;

- la stima del rischio sanitario e ambientale associato a tutte le vie di esposizione dovuta alle concentrazioni di contaminanti presenti in falda nell'area del progetto Petroltecnica S.p.A., elaborata dall'Azienda, ha evidenziato l'assenza di condizioni di potenziale rischio per la salute dei fruitori in corrispondenza delle aree ove è prevista la realizzazione dell'opera; ISPRA, ARPA e ISS si sono espressi favorevolmente rispetto alle risultanze della predetta analisi di rischio con note acquisite dal MATTM al prot 0005984/STA del 01.04.16, prot 0007539/STA del 27.04.16 e prot 0012207/STA del 28.06.16;

- l'azienda dichiara che:

le opere previste dal progetto saranno realizzate secondo modalità e tecniche tali da non interferire con il completamento della bonifica in corso sulla falda e non prevedono l'esecuzione di scavi, fatta eccezione per la realizzazione delle trincee (massima profondità prevista 0.5 m da p.c.) eventualmente necessarie per il collettamento delle acque e dei relativi pozzetti di ispezione/campionamento; Saranno adottati tutti i presidi (pavimentazione delle aree, sistemi di captazione di eventuali percolati) idonei a evitare che le opere previste possano causare un'alterazione dello stato di qualità dei terreni e/o un incremento dello stato di contaminazione accertata sulla falda nell'area interessata dall'intervento.

B) In generale, nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati:

- Ai sensi della L. 133/2014 art. 34, comma 7. Interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

C) Con nota del 04.11.2014, che si allega al presente verbale sotto la lettera G) onde costituirne parte integrante e sostanziale, la DG STA ha fornito anche ulteriori chiarimenti rispetto all'applicazione, in via generale, delle suddette disposizioni.

Interviene il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che fornisce chiarimenti sui contenuti del parere emesso.

Il rappresentante di RaGe comunica che l'Analisi di rischio elaborata per l'area della Raffineria include anche l'area Petroltecnica e che i terreni dei sondaggi realizzati nell'area del progetto sono conformi.

*Il rappresentante di Petroltecnica specifica di non richiedere la restituzione dell'area di interesse ma il nulla osta circa la realizzabilità dell'opera;  
La Conferenza di Servizi istruttoria, dopo ampia e approfondita discussione, sulla base della documentazione tecnica acquisita nell'ambito del procedimento in esame e degli elementi tecnici e amministrativi relativi alle aree interessate dal progetto richiamati nel corso della odierna Conferenza di Servizi, ritiene che, per quanto riguarda il procedimento di competenza ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 152/06, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, così come indicata nelle relazioni tecniche acquisite, fatta salva l'acquisizione in sede locale delle necessarie autorizzazioni."*

- VISTO il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 18/07/2016 ex. Art. 14 comma 2 L. n. 241/90 e ss.mm.ii, convocata dal **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque**, che tra l'altro recita: *"La Conferenza di Servizi decisoria approva le determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria svoltasi in data 12.07.16."*;
- VISTO il decreto del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque**, prot. 0000397/STA del 01/08/2016, di approvazione di tutte le determinazioni della conferenza dei servizi decisoria del 18/07/2016;
- VISTA la nota della ditta **PETROLTECNICA** del 29/06/2016 prot. 328/2016, assunta al Ns. protocollo n. 30277 del 11/07/2016 di "invio documentazione", con i seguenti allegati:
- mod. 2 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
  - Dichiarazione familiari conviventi e contestuale residenza rilasciata in copia conforme all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  - patto di integrità.
- VISTA la nota della ditta **PETROLTECNICA** del 15/06/2016 prot. 321/2016, assunta al Ns. protocollo n. 31024 del 18/07/2016, di "invio ricevuta di pagamento oneri istruttori".
- CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta, si evince che l'intervento proposto, riguarda la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento e la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Isola 15 Petrochimico di Gela c/da Piana del Signore 1 Gela (CI), per una capacità complessiva di rifiuti gestibili pari a 219.000 t/anno, di cui 121.500 t/anno di non pericolosi e 97.500 t/anno di pericolosi che rientrano nelle categorie di attività industriali di cui ai punti:
- 5.1 a),b),d);
  - 5.3 a)1),2);
  - 5.3 b)1);
  - 5.5;
- dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- CONSIDERATO che questo Ufficio ritiene di poter concludere il procedimento e che i codici CER e le operazioni richieste dalla Ditta ed elencati nella documentazione prodotta, possono essere assentiti ai sensi del D.lgs 46/14 rientranti nei codici **I.P.P.C. 5.1, 5.3 e 5.5;**
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente coerentemente con quanto previsto dalla Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"*



- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi.
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia.
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo.
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..
- CONSIDERATO che è stata verificata l'iscrizione della Ditta Petroltecnica S.p.A. nella *white list* della Prefettura di Rimini nella sezione II Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi" dal 25/09/2014 e con scadenza il 24/09/2015 (in corso di aggiornamento);
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente decreto;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuata in data 03/01/2017;
- VISTO il rapporto istruttorio prot. 5937 del 10/02/2017;
- VISTA la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di € 7.255,00 effettuata in data 10/06/2016;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e pertanto di poter procedere al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione e gestione di una piattaforma per il trattamento e la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che nel caso in esame ai sensi del D.lgs 46/14 sono definiti: "trattamento biologico", trattamento "chimico fisico" e "accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi" codice I.P.P.C. 5.1 5.3 e 5.5;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

## DECRETA

### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si rilascia alla Società PETROLTECNICA S.P.A., con sede legale in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) via Rovereta n. 32, partita IVA 01508280409, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi del D.lgs 46/14 codici I.P.P.C. 5.1, 5.3 e 5.5, con stabilimento sito in Isola 15 Petrolchimico di Gela c/da Piana del Signore 1, Gela (CL);

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro 10 anni dalla data del presente provvedimento. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Il provvedimento D.A. n. 343/GAB del 20/07/2015, con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente – ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, viene integralmente confermato.

## Art.2

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

## Art. 3

L'impianto in oggetto è autorizzato per le categorie 5.1 a),b),d) – 5.3 a)1),2) – 5.3 b)1) – 5.5, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

La capacità complessiva di trattamento dei rifiuti è pari a 219.000 t/anno di cui 121.500 t/anno di non pericolosi e 97.500 t/anno di pericolosi.

Per approfondimenti sulle operazioni si rimanda all'Allegato 5 – Matrice CER trattamenti – Rev. 0 del 14/07/2014)

## Art. 4

I rifiuti, espressi in codice C.E.R. a sei cifre, che possono essere ammessi in impianto, sono i seguenti, :

**Linea trattamento A1 – Chimico Fisico liquidi** (operazione D9 all. B D.Lgs. 152/06 Parte IV)

Capacità massima di produzione: 20.000 t/anno di cui max 10.000 t/anno di rifiuti pericolosi

<u>Codice CER</u>	<u>P</u>	<u>DEFINIZIONE</u>
07 01 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
08 01 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
10 02 11	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,contenti oli
11 01 12	*	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
12 01 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05	*	emulsioni non clorate
13 05 07	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 02	*	altre emulsioni
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	*	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
16 10 03	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	*	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
19 01 06	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi
19 11 03	*	rifiuti liquidi acquosi

**Linea trattamento B1 - Desorbimento termico (operazioni D9,R5, R12 all. B,C D.lgs. 152/06 Parte IV)**

Capacità massima di produzione: 28.500 t/anno di cui max 23.000 t/anno di rifiuti pericolosi

<u>Codice CER</u>	<u>P</u>	<u>DEFINIZIONE</u>
01 03 08		polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107
01 04 07	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 09		scarti di sabbia e argilla
01 04 10		polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 08		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
03 03 05		fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 06		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 19	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 02	*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05	*	perdite di olio
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07	*	catrami acidi
05 01 08	*	altri catrami
05 01 09	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
05 01 11	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15	*	filtri di argilla esauriti
05 01 17		bitumi
05 06 01	*	catrami acidi
05 06 03	*	altri catrami
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 01	*	rifiuti contenenti mercurio
06 02 01	*	idrossido di calcio
06 02 04	*	idrossido di sodio e di potassio
06 03 13	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
06 03 15	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
06 04 03	*	rifiuti contenenti arsenico

06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
06 07 02	*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 09 03	*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903
06 10 02	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
06 13 03		nerofumo
06 13 05	*	Fuliggine
07 01 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 01 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 02 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 14	*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
07 03 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 04 13	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose X
07 05 10	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 07 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 07 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 02 01		Polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02		Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 04 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
10 01 01		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04
10 01 02		ceneri leggere di carbone
10 01 03		ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05		rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 07		rifiuti fangosi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 13	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14	*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15		Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 100114
10 01 16	*	Ceneri leggere prodotte da coincerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17		Ceneri leggere prodotte da coincerimento, quelli alla voce 100116
10 01 18	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
10 01 19		Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100118
10 01 20	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22	*	fanghi acquosi da operazioni di contenenti sostanze pericolose
10 01 23		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 02 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 13	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dai fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 07 01		scorie della produzione primaria e secondaria
10 09 05	*	forme e anime da fonderia
10 09 11	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 03		scorie di fusione
10 11 03		scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 11	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 14		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 03		polveri e particolato
10 12 09	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 11	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
11 01 08	*	fanghi di fosfatazione
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 05 03	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 12	*	cere e grassi esauriti
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 20	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 X
12 03 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore X
13 02 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati X X
13 02 06	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione X X
13 05 01	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua X X X
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua X X X
13 05 03	*	fanghi da collettori X X X
13 05 08	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 01	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione X X
14 06 04	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati X
14 06 05	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi X
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 03 03	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose X X X
16 03 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 X X X
16 05 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
16 08 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi X X
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
16 08 05	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico X X
16 08 06	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori X X
16 08 07	*	catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose X X
16 09 03	*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno X
16 09 04	*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti X
16 11 01	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 05	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
19 01 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19 01 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115
19 01 17	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose X X X
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19		sabbie di reattori a letto fluidizzato
19 02 03		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 09	*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209
19 02 11	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 04	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05		rifiuti stabilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07		rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 07 02	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
19 08 01		vaglio
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane X X X
19 08 06	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite X
19 08 07	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 10	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809
19 08 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 09 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04		carbone attivo esaurito
19 09 06		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 01	*	filtri di argilla esauriti X X X
19 11 02	*	catrami acidi X
19 11 04	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
19 11 07		rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 12 09		minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 05	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
19 13 07	*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307

**Linea trattamento B2 - Inertizzazione - (operazioni D9,R5, R12 all. B,C D.lgs. 152/06 Parte IV)**

Capacità massima di produzione 31.500 t/anno di cui max 25.800 t/anno di rifiuti pericolosi

Codice CER    P    DEFINIZIONE

01 03 08		polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107
01 04 07	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 09		scarti di sabbia e argilla
01 04 10		polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli X X X
01 05 06	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 08		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
03 03 05		fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta
03 03 09		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 06		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo



04 02 19	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 02	*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi X X
05 01 04	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione X X
05 01 05	*	perdite di olio X X X
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07	*	catrami acidi X X
05 01 08	*	altri catrami X X
05 01 09	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
05 01 11	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15	*	filtri di argilla esauriti
05 01 17		bitumi
05 06 01	*	catrami acidi
05 06 03	*	altri catrami
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 01	*	rifiuti contenenti mercurio
06 02 01	*	idrossido di calcio
06 02 04	*	idrossido di sodio e di potassio X X X
06 03 13	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti X
06 03 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
06 03 15	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti X X
06 03 16		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315 X X
06 04 03	*	rifiuti contenenti arsenico X X X
06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti X
06 05 02	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
06 07 02	*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 09 03	*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903
06 10 02	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
06 13 03		nerofumo
06 13 05	*	Fuliggine
07 01 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 01 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 02 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 14	*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214

07 03 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 04 13	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 10	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 07 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 07 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 02 01		Polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02		Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 04 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
10 01 01		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04
10 01 02		ceneri leggere di carbone
10 01 03		ceneri leggere di torba e di legno non trattato X
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia X X X
10 01 05		rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 07		rifiuti fangosi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 13	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14	*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincecimento, contenti sostanze pericolose
10 01 15		Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincecimento, diverse da quelli alla voce 100114
10 01 16	*	Ceneri leggere prodotte da coincecimento, contenti sostanze pericolose
10 01 17		Ceneri leggere prodotte da coincecimento, diverse da quelli alla voce 100116
10 01 18	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19		Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100118
10 01 20	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 02 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 13	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 07 01		scorie della produzione primaria e secondaria
10 09 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 11	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 03		scorie di fusione
10 11 03		scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 11	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 14		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 03		polveri e particolato
10 12 09	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 11	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
11 01 08	*	fanghi di fosfatazione
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 05 03	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 12	*	cere e grassi esauriti
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 20	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
12 03 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 02 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 05 01	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03	*	fanghi da collettori
13 05 08	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 01	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
14 06 04	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 03 03	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

16 05 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
16 08 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
16 08 05	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07	*	catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16 09 03	*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04	*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 11 01	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19		sabbie di reattori a letto fluidizzato
19 02 03		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 09	*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209
19 02 11	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 04	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05		rifiuti stabilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07		rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 07 02	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
19 08 01		vaglio
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 10	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809
19 08 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 09 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04		carbone attivo esaurito
19 09 06		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 01	*	filtri di argilla esauriti
19 11 02	*	catrami acidi
19 11 04	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
19 11 07		rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 12 09		minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303

- 19 13 05 \* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
- 19 13 07 \* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307

**Linea trattamento B3 - Soil Washing - (operazioni R5, R12 all. C D.lgs. 152/06 Parte IV)**

Capacità massima di produzione 60.000 t/anno di cui max 20.000 t/anno di rifiuti pericolosi

**Codice CER P DEFINIZIONE**

- 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 05 \* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06 \* fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
- 05 01 04 \* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 05 01 05 \* perdite di olio
- 05 01 06 \* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04
- 10 01 04 \* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 13 \* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14 \* Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 100114
- 10 01 16 \* Ceneri leggere prodotte da coincerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 Ceneri leggere prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 100116
- 10 01 24 sabbie di reattori a letto fluidizzato
- 10 09 05 \* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 10 05 \* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06 \* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
- 17 05 03 \* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

17 05 05	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 01 11	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19 01 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115
19 01 17	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19		sabbie di reattori a letto fluidizzato
19 08 01		vaglio
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 12 09		minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 05	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

**Linea trattamento B4 - Bioremediation - (operazioni D8,R5, R12 all. B,C D.lgs. 152/06 Parte IV)**

Capacità massima di produzione 50.000 t/anno di cui max 12.700 t/anno di rifiuti pericolosi

<u>Codice CER</u>	<u>P</u>	<u>DEFINIZIONE</u>
01 04 09		scarti di sabbia e argilla
01 04 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 08		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 09		rifiuti non specificati altrimenti - es. rifiuti misti provenienti da attività di perforazione
05 01 02	*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	*	morechie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05	*	perdite di olio
05 01 99		rifiuti non specificati altrimenti

16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
17 01 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 05	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 05	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

**Linea trattamento B5 - Deferrizzazione, Triturazione, selezione e cernita manuale**

(operazioni D13, R3, R4, R5, R8, R12 all. B, C D. lgs. 152/06 Parte IV)

Capacità massima di produzione: 23.000 t/anno di cui max 3.000 t/anno di rifiuti pericolosi

**Codice CER    P    DEFINIZIONE**

01 01 02		rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08		scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09		scarti di sabbia e argilla
01 04 12		sterili e da altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 08		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 99		rifiuti non specificati altrimenti - es. rifiuti misti provenienti da attività di perforazione
05 01 02	*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05	*	perdite di olio
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07	*	catrami acidi
05 01 08	*	altri catrami



05 01 09	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
05 01 11	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12	*	acidi contenenti oli
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15	*	filtri di argilla esauriti X X
05 01 16		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio
05 01 17		bitumi
05 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01	*	catrami acidi
05 06 03	*	altri catrami
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 01	*	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02		rifiuti contenenti zolfo
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
06 13 03		nerofumo
06 13 05	*	Fuliggine
07 02 13		rifiuti plastici
07 05 10	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
08 01 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 02 01		Polveri di scarto di rivestimenti Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
10 01 01		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 13	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14	*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, contenti sostanze pericolose
10 01 15		Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 100114
10 01 16	*	Ceneri leggere prodotte da coincerimento, contenti sostanze pericolose
10 01 17		Ceneri leggere prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 100116
10 01 19		Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100118
10 01 24		sabbie di reattori a letto fluidizzato
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 11	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 13	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 07 01		scorie della produzione primaria e secondaria
10 09 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 11	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 03		scorie di fusione
10 10 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 11 03		scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 11	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 14		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 03		polveri e particolato
10 12 11	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
11 01 08	*	fanghi di fosfatazione
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 05 03	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 05 07	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 02	*	altre emulsioni
14 06 03	*	altri solventi e miscele di solventi
15 01 01		imballaggi in carta e cartone
15 01 02		imballaggi in plastica
15 01 03		imballaggi in legno
15 01 04		imballaggi metallici
15 01 05		imballaggi in materiali compositi
15 01 06		imballaggi in materiali misti
15 01 07		imballaggi in vetro
15 01 10	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 01 06		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07	*	filtri dell'olio
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 16		serbatoi per gas liquido
16 01 17		metalli ferrosi
16 01 18		metalli non ferrosi
16 01 19		plastica
16 01 20		vetro
16 01 21	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
16 01 22		componenti non specificati altrimenti
16 02 09	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
16 02 13	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 15	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

		160215
16 03 03	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
16 05 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 01	*	batterie al piombo
16 06 02	*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03	*	batterie contenenti mercurio
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05		altre batterie ed accumulatori
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
16 08 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
16 08 05	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07	*	catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16 10 01	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
16 10 03	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
16 11 01	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 01		cemento
17 01 02		mattoni
17 01 03		mattonelle e ceramiche
17 01 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 02 01		legno
17 02 02		vetro
17 02 03		plastica
17 02 04	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01		rame, bronzo, ottone

17 04 02		alluminio
17 04 03		piombo
17 04 04		zinco
17 04 05		ferro e acciaio
17 04 06		stagno
17 04 07		metalli misti
17 04 09	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 11	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19 01 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115
19 01 19		sabbie di reattori a letto fluidizzato
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici contenenti sostanze pericolose
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08	*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 08 01		vaglio
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 06	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
19 09 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 04		carbone attivo esaurito
19 09 05		resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi
19 11 01	*	filtri di argilla esauriti
19 12 01		carta e cartone
19 12 02		metalli ferrosi
19 12 03		metalli non ferrosi
19 12 04		plastica e gomma
19 12 05		vetro
19 12 06	*	legno contenente sostanze pericolose
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19 12 09		minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303

- 19 13 05 \* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

**Linea trattamento C1 - Ricondizionamento Preliminare - (operazioni D14 all. B D.lgs. 152/06 Parte IV)**  
 Capacità massima di produzione 6.000 t/anno di cui max 3.000 t/anno di rifiuti pericolosi

<u>Codice CER</u>	<u>P</u>	<u>DEFINIZIONE</u>
01 01 02		rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 08		polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107
01 04 07	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08		scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09		scarti di sabbia e argilla
01 04 10		polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 12		sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 08		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 99		rifiuti non specificati altrimenti - es. rifiuti misti provenienti da attività di perforazione
03 03 05		fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 06		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 19	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 02	*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05	*	perdite di olio
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07	*	catrami acidi
05 01 08	*	altri catrami
05 01 09	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
05 01 11	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12	*	acidi contenenti oli
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15	*	filtri di argilla esauriti
05 01 16		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio

05 01 17		bitumi
05 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01	*	catrami acidi
05 06 03	*	altri catrami
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 01	*	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02		rifiuti contenenti zolfo
06 01 01	*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02	*	acido cloridrico
06 01 03	*	acido fluoridrico
06 01 04	*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05	*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06	*	altri acidi
06 02 01	*	idrossido di calcio
06 02 03	*	idrossido di ammonio
06 02 04	*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05	*	altre basi
06 03 13	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
06 03 15	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
06 04 03	*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
06 07 02	*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 04	*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 09 03	*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903
06 10 02	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
06 13 03		nerofumo
06 13 05	*	Fuiggine
07 01 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 13		rifiuti plastici
07 02 14	*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
07 02 16	*	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17		rifiuti contenenti silicone, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 04 13	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 10	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 07 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 01 17	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119

08 01 21	*	residui di vernici o di sverniciatori
08 02 01		Polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02		Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 04 09	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10 01 01	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04
10 01 02		ceneri leggere di carbone
10 01 03		ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05		rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 07		rifiuti fangosi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 09	*	acido solforico
10 01 13	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14	*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincecimento, contenti sostanze pericolose
10 01 15		Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincecimento, diverse da quelli alla voce 100114
10 01 16	*	Ceneri leggere prodotte da coincecimento, contenti sostanze pericolose
10 01 17		Ceneri leggere prodotte da coincecimento, diverse da quelli alla voce 100116
10 01 18	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19		Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100118
10 01 20	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24		sabbie di reattori a letto fluidizzato
10 02 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 11	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 13	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 07 01		scorie della produzione primaria e secondaria
10 09 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 11	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 03		scorie di fusione
10 10 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose



10 10 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 11 03		scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 11	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 14		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 03		polveri e particolato
10 12 09	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 11	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
11 01 08	*	fanghi di fosfatazione
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 12		Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 05 03	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 07	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10	*	oli sintetici per macchinari
12 01 12	*	cere e grassi esauriti
12 01 13		rifiuti di saldatura
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
12 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 01	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04	*	emulsioni clorate
13 01 05	*	emulsioni non clorate
13 01 09	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11	*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12	*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13 01 13	*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01	*	oli isolanti e termoisolanti, contenenti PCB
13 03 06	*	oli minerali isolanti e termoisolanti clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301
13 03 07	*	oli minerali isolanti e termoisolanti non clorurati

13 03 08	*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10	*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01	*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02	*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03	*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 01	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03	*	fanghi da collettori
13 05 06	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01	*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02	*	petrolio
13 07 03	*	altri carburanti (comprese le miscele) fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02	*	altre emulsioni
14 06 02	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03	*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01		imballaggi in carta e cartone
15 01 02		imballaggi in plastica
15 01 03		imballaggi in legno
15 01 04		imballaggi metallici
15 01 05		imballaggi in materiali compositi
15 01 06		imballaggi in materiali misti
15 01 07		imballaggi in vetro
15 01 10	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 01 03		pneumatici fuori uso
16 01 06		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07	*	filtri dell'olio
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13	*	liquidi per freni
16 01 14	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
16 01 16		serbatoi per gas liquido
16 01 17		metalli ferrosi X
16 01 18		metalli non ferrosi X
16 01 19		plastica X
16 01 20		vetro X
16 01 21	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
16 01 22		componenti non specificati altrimenti
16 02 09	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
16 02 13	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213

16 02 15	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
16 03 03	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
16 05 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 01	*	batterie al piombo
16 06 02	*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03	*	batterie contenenti mercurio
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05		altre batterie ed accumulatori
16 06 06	*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
16 08 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
16 08 05	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07	*	catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16 09 01	*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02	*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03	*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04	*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 01	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
16 10 03	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
16 11 01	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 01		cemento
17 01 02		mattoni
17 01 03		mattonelle e ceramiche
17 01 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 02 01		legno

17 02 02		vetro
17 02 03		plastica
17 02 04	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01		rame, bronzo, ottone
17 04 02		alluminio
17 04 03		piombo
17 04 04		zinco
17 04 05		ferro e acciaio
17 04 06		stagno
17 04 07		metalli misti
17 04 09	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 05	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 06 01	*	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05	*	materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 01	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
18 01 03	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 06	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19 01 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115
19 01 17	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19		sabbie di reattori a letto fluidizzato
19 02 03		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205

19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08	*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09	*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209
19 02 11	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 04	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05		rifiuti stabilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07		rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 07 02	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
19 08 01		vaglio
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 10	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809
19 08 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 09 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04		carbone attivo esaurito
19 09 05		resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi
19 11 01	*	filtri di argilla esauriti
19 11 02	*	catrami acidi
19 11 03	*	rifiuti liquidi acquosi
19 11 04	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
19 11 07		rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 12 01		carta e cartone
19 12 02		metalli ferrosi
19 12 03		metalli non ferrosi
19 12 04		plastica e gomma
19 12 05		vetro
19 12 06	*	legno contenente sostanze pericolose
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19 12 09		minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze

19 13 02		pericolose rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 05	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
19 13 07	*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307

**Deposito preliminare/messa in riserva - (operazioni D15, R13 all. B,C D.lgs. 152/06 Parte IV)**  
 quantitativo puntuale 8.000 t di cui 3200 t max di rifiuti pericolosi

Codice CER	P	DEFINIZIONE
01 01 02		rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 08		polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107
01 04 07	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08		scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09		scarti di sabbia e argilla
01 04 10		polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 12		sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 08		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 99		rifiuti non specificati altrimenti - es. rifiuti misti provenienti da attività di perforazione
03 03 05		fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta
03 03 09		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 06		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 19	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 02	*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05	*	perdite di olio
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature X X
05 01 07	*	catrami acidi

05 01 08	*	altri catrami
05 01 09	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
05 01 11	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12	*	acidi contenenti oli
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15	*	filtri di argilla esauriti
05 01 16		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio
05 01 17		bitumi
05 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
05 06 01	*	catrami acidi
05 06 03	*	altri catrami
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 01	*	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02		rifiuti contenenti zolfo
06 01 01	*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02	*	acido cloridrico
06 01 03	*	acido fluoridrico
06 01 04	*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05	*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06	*	altri acidi
06 02 01	*	idrossido di calcio
06 02 03	*	idrossido di ammonio
06 02 04	*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05	*	altre basi
06 03 13	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
06 03 15	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
06 04 03	*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
06 07 02	*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 04	*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 09 03	*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903
06 10 02	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
06 13 03		nerofumo
06 13 05	*	Fuliggine
07 01 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X
07 01 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X
07 01 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 13		rifiuti plastici
07 02 14	*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
07 02 16	*	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17		rifiuti contenenti silicone, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08	*	altri fondi e residui di reazione X X
07 03 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X
07 03 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 04 13	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 10	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 07 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111



08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 01 17	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08 01 21	*	residui di vernici o di sverniciatori
08 02 01		Polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02		Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 04 09	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10 01 01		ceneri pesanti, scorie o polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04
10 01 02		ceneri leggere di carbone
10 01 03		ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05		rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07		rifiuti fangosi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09	*	acido solforico
10 01 13	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14	*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, contenti sostanze pericolose
10 01 15		Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 100114
10 01 16	*	Ceneri leggere prodotte da coincerimento, contenti sostanze pericolose
10 01 17		Ceneri leggere prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 100116
10 01 18	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19		Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100118
10 01 20	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24		sabbie di reattori a letto fluidizzato
10 02 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 11	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 02 13	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 07 01		scorie della produzione primaria e secondaria
10 09 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 11	*	altri particolari contenenti sostanze pericolose
10 10 03		scorie di fusione
10 10 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 11 03		scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 11	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 14		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 03		polveri e particolato
10 12 09	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 11	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
11 01 08	*	fanghi di fosfatazione
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 12		Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 05 03	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 07	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10	*	oli sintetici per macchinari
12 01 12	*	cere e grassi esauriti
12 01 13		rifiuti di saldatura
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 01	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04	*	emulsioni clorurate
13 01 05	*	emulsioni non clorurate
13 01 09	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11	*	oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12	*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13 01 13	*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01	*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301
13 03 07	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08	*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10	*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01	*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02	*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03	*	altri oli di sentina della navigazione
13 05 01	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03	*	fanghi da collettori
13 05 06	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01	*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02	*	petrolio
13 07 03	*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02	*	altre emulsioni
14 06 02	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03	*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01		imballaggi in carta e cartone
15 01 02		imballaggi in plastica
15 01 03		imballaggi in legno
15 01 04		imballaggi metallici
15 01 05		imballaggi in materiali compositi
15 01 06		imballaggi in materiali misti
15 01 07		imballaggi in vetro
15 01 10	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 01 03		pneumatici fuori uso
16 01 06		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07	*	filtri dell'olio
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13	*	liquidi per freni
16 01 14	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
16 01 16		serbatoi per gas liquido

16 01 17		metalli ferrosi
16 01 18		metalli non ferrosi
16 01 19		plastica
16 01 20		vetro
16 01 21	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
16 01 22		componenti non specificati altrimenti
16 02 09	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
16 02 13	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 15	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
16 03 03	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
16 05 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 01	*	batterie al piombo
16 06 02	*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03	*	batterie contenenti mercurio
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05		altre batterie ed accumulatori
16 06 06	*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
16 08 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
16 08 05	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07	*	catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16 09 01	*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02	*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03	*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04	*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 01	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
16 10 03	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
16 11 01	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 01		cemento
17 01 02		mattoni
17 01 03		mattonelle e ceramiche
17 01 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 02 01		legno
17 02 02		vetro
17 02 03		plastica
17 02 04	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01		rame, bronzo, ottone
17 04 02		alluminio
17 04 03		piombo
17 04 04		zinco
17 04 05		ferro e acciaio
17 04 06		stagno
17 04 07		metalli misti
17 04 09	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 05	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 06 01	*	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05	*	materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 01	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
18 01 03	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 06	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19 01 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115
19 01 17	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19		sabbie di reattori a letto fluidizzato
19 02 03		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08	*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09	*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209
19 02 11	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 04	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05		rifiuti stabilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07		rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 07 02	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
19 08 01		vaglio
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 10	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809
19 08 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 09 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04		carbone attivo esaurito
19 09 05		resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi
19 11 01	*	filtri di argilla esauriti
19 11 02	*	catrami acidi
19 11 03	*	rifiuti liquidi acquosi
19 11 04	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105

19 11 07		rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 12 01		carta e cartone
19 12 02		metalli ferrosi
19 12 03		metalli non ferrosi
19 12 04		plastica e gomma
19 12 05		vetro
19 12 06	*	legno contenente sostanze pericolose
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19 12 09		minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 05	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
19 13 07	*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307

### Art. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni nonché quelle dettate dagli Enti intervenuti nelle conferenze dei servizi purché non confligenti con quelle di seguito riportate.

La ditta, in base a quanto richiesto e/o dichiarato in sede di conferenza A.I.A. e negli allegati tecnici di cui al progetto presentato, dovrà conformarsi ai seguenti limiti e prescrizioni:

### LIMITI

PUNTO DI EMISSIONE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITE (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1 Linea A1	Filtro a carboni attivi	50	C.O.V. <sup>1</sup>	50
			SOV* Classe I	5
			SOV* Classe II	20
			SOV* Classe III	150
			SOV* Classe IV	300
			SOV* Classe V	600
			Odori	300
E2 Linea B1	Ciclone + Filtro a maniche +	20.000	Polveri	10
			CO	50

	ossidatore termico rigenerativo		Ammoniaca NH <sub>3</sub>	30
			Sostanze organiche <sup>1</sup>	10
			HF	1
			HCl	10
			SO <sub>2</sub> <sup>2</sup>	50
			NO <sub>2</sub> <sup>3</sup>	200
			Σ (Cd, Tl)	0,05
			Hg	0,05
			Zn	5
			Metalli totali Σ (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	0,5
			IPA	0,01
			PCDD/PCDF	0,1 <sup>4</sup>
			PCB-DL	0,1 <sup>4</sup>
E3 Linea B 2 Linea B 4	Torre di abbattimento ad umido (scrubber) + filtri a tasche + filtri a maniche + Filtro a carboni attivi	6.000	Polveri	10
			Sostanze organiche <sup>1</sup>	10
			Ammoniaca NH <sub>3</sub>	30
			Hg	0,05
			Cr(VI) <sup>5</sup>	1
			SOV* Classe I	5
			SOV* Classe II	20
			SOV* Classe III	150
			SOV* Classe IV	300
			SOV* Classe V	600
E4 Linea B 4	Filtro a carboni attivi	1.600	Polveri	10
			Sostanze organiche <sup>1</sup>	50
			SOV* Classe I	5
			SOV* Classe II	20
			SOV* Classe III	150
			SOV* Classe V	600

<sup>1</sup>Espressi come C.O.T.

<sup>2</sup>Espressi come SO<sub>2</sub>

<sup>3</sup>Espressi come NO<sub>2</sub>

<sup>4</sup>Espresso in ng/Nm<sup>3</sup>

<sup>5</sup>Espresso come Cr

(\* ) il controllo delle SOV va effettuato per il primo anno di monitoraggio, successivamente, dai risultati ottenuti va inserito in appendice al PMeC concordando con la S.T. ARPA di Caltanissetta le eventuali sostanze da monitorare

## PRESCRIZIONI

### LINEA B5 - TRITURAZIONE, VAGLIATURA E CERNITA DEI RIFIUTI - RECUPERO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CONTAMINATE

- Le operazioni di triturazione e vagliatura devono essere effettuate in prossimità dei cumuli di stoccaggio (R13), sempre in area protetta dagli agenti atmosferici al fine di contenere le emissioni di polveri



- 2 Gli scarti di lavorazione dovranno essere gestiti come rifiuti, identificati dai codici CER 19.xx.xx e dovranno essere depositati in cassoni scarrabili.
- 3 I cumuli, qualora non protetti dagli agenti atmosferici, dovranno essere bagnati con un sistema di irrigazione a pioggia in modo da contenere le emissioni di polveri.
- 4 I rifiuti ammessi al processo di recupero dovranno essere non pericolosi e già conformi in ingresso all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e comunque rispettino i limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

#### LINEA A1 - TRATTAMENTO CHIMICO FISICO LIQUIDI

- 1 Il gestore dovrà organizzare le operazioni di gestione dei rifiuti liquidi presso i punti di conferimento e/o di accumulo dell'impianto in modo da limitare al massimo le emissioni maleodoranti.
- 2 I rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene dovranno essere stoccati in serbatoi a tenuta stagna, adeguatamente impermeabilizzati, posti in locali confinati e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
- 3 Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Andrebbe inoltre evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti.
- 4 Deve essere prevenuto il rischio di esplosioni tramite:
  - a. installazione di un misuratore di infiammabilità all'interno del sistema di collettamento delle emissioni, nel caso sussista un rischio significativo di formazione di miscele esplosive;
  - b. mantenimento delle miscele gassose in condizioni di sicurezza, corrispondenti al 25% del limite inferiore di infiammabilità (LEL), con le modalità previste dalle Linee-guida adottate con il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti - Rifiuti liquidi", con riferimento alle specifiche relative agli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi.
- 5 Devono essere previsti sistemi di estrazione opportunamente dimensionati a servizio dell'intero impianto (serbatoi di stoccaggio, reattori e serbatoi di miscelazione/reazione e arce di trattamento). Il punto di emissione E1 dovrà essere dotato di filtro a carboni attivi.
- 6 Deve essere elaborato un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite.
- 7 I veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto dovranno garantire il perfetto contenimento dei rifiuti trasportati ed essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, anche per quanto riguarda eventuali emissioni maleodoranti.
- 8 Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve essere effettuato nel rispetto del divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e non deve superare il tempo di attesa strettamente necessario all'avvio al trattamento e comunque un periodo non superiore a mesi tre.
- 9 Al fine di ridurre le emissioni gassose ed odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, il proponente è onerato, conformemente a quanto previsto dal Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti - Rifiuti liquidi", di prevedere il confinamento delle unità depurative dell'impianto e delle vasche di stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi responsabili di emissioni gassose e di aerosol, l'aspirazione ed il successivo trattamento dell'aria esausta proveniente da tali unità.
- 10 I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (>80% p/p).
- 11 I serbatoi contenenti i reagenti chimici, ed i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati di volume almeno pari al volume del serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.
- 12 I serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovranno essere opportunamente impermeabilizzati e provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento.

- 13 I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati e/o smaltiti secondo le vigenti normative in materia.
- 14 Dovranno essere effettuati controlli periodici dei serbatoi e delle vasche al fine di verificarne l'integrità. Il proponente dovrà predisporre un piano di gestione delle emergenze ed un registro degli incidenti.
- 15 La pulizia delle cisterne e delle vasche dedicate al trasporto dei rifiuti liquidi dovrà avvenire in un'area appositamente attrezzata in prossimità di una vasca opportunamente dedicata e con l'ausilio di una manichetta collegata all'acqua industriale.

#### LINEA B1 - DESORBIMENTO TERMICO

- 1 Il gestore è tenuto a caratterizzare preliminarmente i terreni da trattare e si fa obbligo di escludere la presenza di terreni contaminati appartenenti alle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose: materie ed oggetti esplosivi (1), gas (2), liquidi infiammabili (3), solidi infiammabili (4.1), materie autoreattive (4.2), esplosivi solidi desensibilizzati (4.3), materie comburenti (5.1), perossidi organici (5.2), materie tossiche (6.1), materie infettanti (6.2) e materiali radioattivi (7).
- 2 I rifiuti pericolosi ammessi ad essiccazione termica non devono essere classificati fra quelli riportati (H1, H2, H3-A, H3-B, H9, H12) nell'allegato I alla parte IV del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., così come riportato negli elaborati progettuali. La S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta in sede di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PmeC) potrà indicare ulteriori limitazioni a quelli riportati.
- 3 La ditta dovrà prevedere un doppio stadio di trattamento di depolverazione in grado di minimizzare le emissioni di particolato e degli inquinanti adsorbiti su di esso, in particolare metalli, e di garantirne l'abbattimento anche in presenza di malfunzionamenti di uno dei due dispositivi preposti.
- 4 Per quanto riguarda i filtri a maniche deve essere garantita:
  - la pulizia automatica delle maniche del filtro;
  - l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta;
  - la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di smaltimento più adeguate.
- 5 Gli effluenti gassosi devono essere emessi in modo controllato e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
- 6 Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
- 7 Condotti e punti di emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese e/o sistemi di prelievo dotati di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli inquinanti. I dispositivi di campionamento devono essere comunque posizionati nel rispetto della normativa vigente.
- 8 Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni (punto di emissione E2) dovrà essere effettuato:
  - il controllo in continuo dei seguenti parametri: portata volumetrica dell'effluente gassoso, velocità, temperatura, pressione, tenore vapore acqueo (H<sub>2</sub>O), tenore volumetrico ossigeno (O<sub>2</sub>), polveri totali, monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), ossidi di zolfo (come SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (come NO<sub>2</sub>), acido cloridrico (HCl), acido fluoridrico (HF), sostanze organiche (COT) ed ammoniacca (NH<sub>3</sub>).
  - il controllo in discontinuo dei seguenti parametri: IPA, PCB, diossine e furani (PCDD e PCDF), PM<sub>10</sub>, e metalli con frequenza almeno trimestrale. Frequenza e modalità dei controlli saranno definite con la S.T. di ARPA Sicilia di Caltanissetta in sede di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 9 Dovrà essere individuata un'area idonea allo stazionamento pre-accettazione dei lotti di rifiuti in ingresso all'impianto da sottoporre all'esecuzione di accertamenti analitici tramite prelievo di campioni per l'effettuazione di verifiche di conformità del rifiuto, in attesa dei relativi esiti. Tale

area dovrà essere distinta da quelle ricadenti nell'ambito dei capannoni destinati, rispettivamente, allo stoccaggio dei materiali da avviare al desorbimento termico, che risultino già accettati presso l'impianto.

- 10 Il capannone destinato allo stoccaggio dei materiali destinati al trattamento di desorbimento termico dovrà essere totalmente confinato ed in leggera depressione rispetto all'ambiente esterno; dovrà altresì essere previsto un adeguato numero di ricambi d'aria/ora ed il trattamento delle arie esauste.
- 11 All'interno del capannone di stoccaggio dovranno essere adottate modalità gestionali idonee a garantire la precisa individuazione delle varie tipologie e lotti di materiali stoccati al suo interno; altresì dovranno essere adottate modalità operative tali da ridurre al minimo la polverosità all'interno del capannone.
- 12 La sezione dell'impianto destinata allo stoccaggio dei materiali in uscita dal trattamento di desorbimento termico dovrà essere strutturalmente organizzata in modo tale da assicurare la separazione e la distinzione dell'area destinata allo stoccaggio dei materiali destinati ad ulteriore trattamento di inertizzazione, da quella destinata ai materiali in uscita dall'impianto in quanto non necessitano di ulteriori trattamenti al suo interno. Per entrambe le aree di stoccaggio dovranno, inoltre, essere adottate modalità gestionali idonee a garantire la precisa individuazione delle varie tipologie e lotti di materiali stoccati.
- 13 Le varie parti di cui si compone la linea di trasporto e di alimentazione dell'unità di desorbimento termico (tramoggia di carico, nastri trasportatori, etc.) dovrà essere dotata dei consueti dispositivi (es. cofanatura dei nastri trasportatori dispositivo di convogliamento emissioni in corrispondenza della tramoggia di carico) atti a minimizzare la formazione di emissioni di polveri diffuse. In particolare dovrà essere prevista la realizzazione di un dispositivo atto a convogliare ad un camino, previo abbattimento degli inquinanti con idonei sistemi (es. nebulizzazione), le emissioni che si generano nel corso della fase di carico della tramoggia.
- 14 Successivamente alla verifica dell'esito delle misure in continuo dei valori di emissione di NOx in atmosfera dal punto di emissione E2 (unità di desorbimento termico) relativi al primo semestre di esercizio dell'impianto, sulla scorta dei risultati ottenuti, la S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta valuterà la necessità di prescrivere l'installazione di un sistema di abbattimento "de-NOx" SNCR (non catalitico) nel caso in cui l'installazione di tale dispositivo risulti significativa ai fini del conseguimento/mantenimento per il parametro in questione degli obiettivi di Qualità dell'aria nella zona di interesse.
- 15 I flussi di materiale particolato separati attraverso il ciclone separatore ed il filtro a maniche non potranno essere ricongiunti con il terreno che ha già subito il trattamento di desorbimento termico ma in quanto rifiuti dovranno essere raccolti e gestiti separatamente ed avviati alle opportune forme di gestione, previa caratterizzazione analitica.
- 16 Nel caso di terreni contaminati da metalli relativamente volatili, quali ad esempio il Mercurio (Hg), la temperatura di processo (temperatura raggiunta dal terreno all'interno del desorbitore) dovrà essere controllata tramite idoneo sensore posto all'interno del tamburo in modo che non raggiunga le temperature di sublimazione dei suddetti metalli.
- 17 I rifiuti a matrice fangosa potranno essere conferiti all'impianto solo se il contenuto in acqua sarà minore del 20% (fanghi palabili).

#### LINEA B2 - INERTIZZAZIONE

#### LINEA B4 - BIOREMEDIATION - AREA B

- 1 Per quanto riguarda i filtri a maniche deve essere garantita:
  - la pulizia automatica delle maniche del filtro;
  - l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta;
  - la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di smaltimento più adeguate.
- 2 Gli effluenti gassosi devono essere emessi in modo controllato e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
- 3 Condotti e punti di emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese e/o sistemi di prelievo dotati di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli

inquinanti. I dispositivi di campionamento devono essere comunque posizionati nel rispetto della normativa vigente.

4 Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni (punto di emissione E3) dovrà essere effettuato:

- il controllo in discontinuo dei seguenti parametri: portata volumetrica dell'effluente gassoso, velocità, temperatura, pressione, tenore vapore acqueo (H<sub>2</sub>O) e tenore volumetrico ossigeno (O<sub>2</sub>), polveri totali, sostanze organiche (SOV), ammoniaca (NH<sub>3</sub>), mercurio (Hg), cromo (Cr<sup>VI</sup>) e PM10 con frequenza almeno semestrale. Frequenza e modalità dei controlli saranno definite con la S.T. di ARPA Sicilia di Caltanissetta in sede di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.

5 Dovrà essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri e particolato fine, e dovrà essere garantita la salubrità e la sicurezza dell'impianto durante le attività autorizzate, evitando ogni possibile forma di esposizione a polveri, bioparticolato e tossine, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.

6 Dovrà essere individuata un'area idonea allo stazionamento pre-accettazione dei lotti di rifiuti in ingresso all'impianto da sottoporre all'esecuzione di accertamenti analitici tramite prelievo di campioni per l'effettuazione di verifiche di conformità del rifiuto, in attesa dei relativi esiti. Tale area dovrà essere distinta da quelle ricadenti nell'ambito dei capannoni destinati, rispettivamente, allo stoccaggio dei materiali da avviare al desorbimento termico o all'inertizzazione, che risultino già accettati presso l'impianto.

7 All'interno del capannone di stoccaggio dovranno essere adottate modalità gestionali idonee a garantire la precisa individuazione delle varie tipologie e lotti di materiali stoccati al suo interno; altresì dovranno essere adottate modalità operative tali da ridurre al minimo la polverosità all'interno del capannone.

8 Tutte le linee di trasferimento di materiali polverulenti (reagenti, co-formulanti, etc.) dai silos di stoccaggio al relativo reattore di inertizzazione, qualora non si configurino come dei sistemi chiusi e a tenuta, dovranno essere dotati di dispositivi per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse in corrispondenza dei punti significativi di carico e scarico, di eventuali sfiati, etc.

9 Qualora la situazione logistica lo consenta dovrà essere prevista la realizzazione di un'area dedicata specificamente ed esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti inertizzati in attesa dei risultati analitici che ne attestino la conformità con i criteri di ammissibilità fissati per la specifica categoria di discarica alla quale gli stessi sono destinati.

10 Ai fini della tracciabilità dei diversi lotti di rifiuti sottoposti ai processi di inertizzazione dovrà essere creato un archivio di campioni dei singoli lotti di rifiuti da inertizzare e dei corrispondenti materiali inertizzati, da conservare per ogni eventuale necessità di verifica o riscontro secondo le modalità e per un periodo di tempo che saranno stabiliti nel contesto dello specifico Protocollo di cui al successivo punto 60. Tali materiali dovranno, se richiesti, essere messi a disposizione dell'Autorità competente e degli Organi di controllo. Altresì dovranno essere registrati e conservati tutti i dati e le informazioni circa la destinazione finale del rifiuto inertizzato (es. individuazione del lotto/cella di abbancamento).

11 Il magazzino adibito allo stoccaggio di parte delle sostanze (reagenti e co-formulanti) da utilizzare nei processi di inertizzazione dovrà essere gestito adottando modalità operative che dovranno necessariamente tenere conto delle specifiche caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, oltre che di pericolo, delle singole sostanze e dovrà essere dotato dei dispositivi e dei presidi necessari a garantire un elevato livello di protezione delle matrici ambientali. In funzione delle proprietà chimiche e chimico-fisiche delle singole sostanze (es. solfuro di sodio, cloruro ferrico, etc.) dovrà essere valutata la necessità che il magazzino venga posto in depressione rispetto all'ambiente esterno e che al contempo venga previsto il trattamento delle arie esauste con adatti filtri depurativi prima del convogliamento in atmosfera. In ogni caso dovranno essere rispettate le istruzioni per lo stoccaggio delle varie sostanze riportate nelle relative schede di sicurezza. Tutta la documentazione relativa alle schede di sicurezza/di prodotto dovrà essere acclusa quale allegato da produrre in appendice al Piano di Monitoraggio e Controllo.

12 L'avvio presso l'impianto di un determinato processo di inertizzazione che riguardi i codici CER del tipo XX-YY-99, cioè afferenti alla generica classificazione residuale dei "rifiuti non specificati altrimenti" dovrà essere preceduto dalla trasmissione all'Autorità competente ed alla ST di

Caltanissetta di ARPA Sicilia del dossier completo contenente tutte le informazioni acquisite circa il rifiuto di cui trattasi e gli accertamenti compiuti per verificarne la compatibilità con i trattamenti previsti. La documentazione attestante la compatibilità dei rifiuti con i relativi impianti di destinazione deve essere conservata per almeno cinque anni.

- 13 Dovrà essere redatto un Protocollo dettagliato delle procedure di accettazione dei rifiuti presso l'impianto, in accordo ai criteri descritti al punto H1.2 dell'allegato al D.M. 29/01/2007 "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato VIII del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152" così come modificato dal comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 04 marzo 2014 n. 46. Copia del "Protocollo" dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza e per le valutazioni del caso, all'Autorità competente ed alla ST di Caltanissetta di ARPA Sicilia, quantomeno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto in questione.
- 14 In applicazione delle prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale ed in accordo ai criteri descritti al punto E.2.2.4 dell'allegato al D.M. 29/01/2007, relativo alle B.A.T. applicabili al processo di inertizzazione, dovrà essere predisposto un "Protocollo" finalizzato a determinare, su scala di laboratorio, le condizioni di processo ottimali, da sottoporre ad ARPA per condivisione. La redazione di tale "Protocollo" che, verosimilmente potrà richiedere l'esecuzione di un certo numero di test pilota di inertizzazione, a loro volta corredati da riscontri di tipo analitico, potrà essere intrapresa anche in parallelo alla prosecuzione dell'iter di approvazione del progetto ed alla realizzazione dell'impianto nel suo complesso, restando tuttavia inteso che i processi di inertizzazione potranno aver luogo, alla effettiva potenzialità dell'impianto, solo successivamente al completamento e/o avvenuta condivisione da parte di ARPA Sicilia del complesso di attività che concorreranno alla messa a punto del "Protocollo".
- 15 In applicazione dei criteri descritti al punto H2.1 dell'allegato al D.M. 29/01/2007, l'impianto in discussione deve disporre di un Piano di Gestione Operativa che individui le modalità operative e le procedure da adottare affinché siano garantiti un elevato grado di protezione ambientale e la minimizzazione degli impatti sull'ambiente generati a seguito dell'esercizio dell'impianto, la presentazione del Piano all'Autorità competente e all'ARPA Sicilia - ST di Caltanissetta per le necessarie valutazioni del caso, potrà avvenire anche in corso di realizzazione delle opere previste dal progetto approvato, ma in ogni caso, prima della messa in esercizio dell'impianto.
- 16 I rifiuti a matrice fangosa potranno essere conferiti all'impianto solo se il contenuto in acqua sarà minore del 20% (fanghi palabili).
- 17 Lo stoccaggio dei reagenti chimici a servizio dell'impianto di inertizzazione dovrà essere svolto all'interno di contenitori a tenuta, ubicati all'interno di un bacino di contenimento.
- 18 Per i rifiuti contenenti Mercurio (Hg) e Cromo VI (Cr VI) da avviare al processo di inertizzazione, il Gestore dovrà predisporre un protocollo, da sottoporre ad ARPA per la condivisione, finalizzato a determinare, su scala di laboratorio, le condizioni di processo ottimali. In particolare dovrà essere garantita la stabilità chimica dei composti formati nel processo in argomento in termini di possibile rilascio nel tempo dei suddetti metalli.
- 19 Le caratteristiche dei rifiuti in uscita dalla sezione di inertizzazione, qualora destinati a discarica, devono rispettare i criteri di ammissibilità in discarica di cui all'art.6 DM 27/09/10 come modificato dal DM 24/06/15.
- 20 L'azienda dovrà tenere apposita documentazione, da esibire a richiesta degli Organi di Controllo, attestante il corretto utilizzo (acquisto e smaltimento) delle soluzioni (acide e basi) e dei filtri previsti nella sezione dell'impianto destinata all'abbattimento dei microinquinanti presenti nelle emissioni, secondo le modalità descritte negli elaborati tecnici allegati al progetto.
- 21 Devono essere previsti sistemi di estrazione opportunamente dimensionati a servizio dell'intero impianto oppure sistemi specifici e localizzati di trattamento per ogni serbatoio (ad esempio filtri a carbone attivo per i serbatoi contenenti solventi).
- 22 Le biopile, associate al trattamento di bioremediation, devono avere una portata di progetto variabile fra 300 e 450 m<sup>3</sup>/h.
- 23 I cumuli dovranno essere dotati di copertura impermeabile e durante le operazioni di scarico e di vagliatura dei terreni l'area oggetto di trattamento dovrà essere tenuta in depressione al fine di ridurre al minimo lo sviluppo di sostanze odorigene nell'ambiente.

- 1 Gli effluenti gassosi devono essere emessi in modo controllato e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
- 2 Condotti e punti di emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese e/o sistemi di prelievo dotati di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli inquinanti. I dispositivi di campionamento devono essere comunque posizionati nel rispetto della normativa vigente.
- 3 Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni (punto di emissione E4) dovrà essere effettuato:
  - il controllo in discontinuo dei seguenti parametri: portata volumetrica dell'effluente gassoso, velocità, temperatura, pressione, tenore vapore acqueo (H<sub>2</sub>O) e tenore volumetrico ossigeno (O<sub>2</sub>), polveri totali, sostanze organiche (SOV), con frequenza almeno semestrale. Frequenza e modalità dei controlli saranno definite con la S.T. di ARPA Sicilia di Caltanissetta in sede di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 4 Dovrà essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri e particolato fine, e dovrà essere garantita la salubrità e la sicurezza dell'impianto durante le attività autorizzate, evitando ogni possibile forma di esposizione a polveri, bioparticolato e tossine, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.
- 5 Le biopile, associate al trattamento di bioremediation, devono avere una portata di progetto variabile fra 300 e 450 m<sup>3</sup>/h.
- 6 I cumuli dovranno essere dotati di copertura impermeabile e durante le operazioni di scarico e di vagliatura dei terreni l'area oggetto di trattamento dovrà essere tenuta in depressione al fine di ridurre al minimo lo sviluppo di sostanze odorigene nell'ambiente.

### **LINEA B3 - SOIL WASHING**

- 1 Dovrà essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri e particolato fine, e dovrà essere garantita la salubrità e la sicurezza dell'impianto durante le attività autorizzate, evitando ogni possibile forma di esposizione a polveri, bioparticolato e tossine, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.
- 2 I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati e/o smaltiti secondo le vigenti normative in materia.
- 3 I serbatoi contenenti i reagenti chimici dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati di volume almeno pari al volume del serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.
- 4 Devono essere previsti sistemi specifici e localizzati di trattamento per ogni serbatoio (ad esempio filtri a carbone attivo per i serbatoi contenenti solventi).
- 5 I fanghi prodotti dall'impianto dovranno essere preventivamente caratterizzati e classificati in codice CER, prima del loro avvio al recupero o smaltimento;
- 6 I fanghi prodotti potranno essere trattati nelle sezioni di desorbimento termico e/o inertizzazione dell'impianto solo se il contenuto in acqua sarà minore del 20% (fanghi palabili).

### **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- 1 L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, sostanze osmogene, ecc.) massimizzandone invece la sostenibilità (sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo), in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
- 2 I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I

limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.

- 3 Qualora il gestore accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di malfunzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di Controllo (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e S.T. Arpa Provinciale), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione.
- 4 La ditta dovrà eseguire dei monitoraggi ambientali nelle aree in cui lo studio di impatto ambientale ha previsto le maggiori concentrazioni delle ricadute dei contaminanti provenienti dall'impianto. Le modalità e la frequenza di tali monitoraggi dovranno essere concordate con la S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta in sede di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 5 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui, o con metodi continui automatici, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. 25/08/2000, nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e nella vigente normativa tecnica di settore.
- 6 Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti (inclusa la gestione dei mezzi di lavaggio esausti) devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
- 7 Per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 8 La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, alla S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta ed al Sindaco di Caltanissetta. Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime dello stesso impianto.
- 9 La Ditta dovrà concordare con la S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta le prove da effettuare nella fase di messa in esercizio dell'impianto per raggiungere le condizioni di regime. Una volta raggiunta tale condizione dovrà essere data comunicazione all'Autorità Competente ed agli Organi di Controllo territorialmente competenti.
- 10 Gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta, effettueranno con periodicità almeno annuale, fatto salvo quanto definito nel PMeC, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta. La Ditta dovrà effettuare, con periodicità semestrale a partire della messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Area 2, Servizio 3 ed UTA di Caltanissetta, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed alla S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi.
- 11 La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.
- 12 La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi chimiche.
- 13 Per le misurazioni delle emissioni, ove si utilizzassero metodiche differenti da quelle ufficiali, esse saranno ammesse a condizione che il valore determinato sia non superiore all'80% del valore limite stabilito; in caso contrario è obbligatorio l'utilizzo della metodica ufficiale.  
Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999.  
Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D. A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/7/1997.  
Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo ( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed alla S.T.

- ARPA Sicilia di Caltanissetta e all'A.R.T.A. Area 2, Servizio 3 ed UTA di Caltanissetta) entro 60 giorni dalla data del campionamento.
- La ditta dovrà trasmettere agli organi di controllo copia degli allegati progettuali del presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.
- 14 La ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli organi di controllo ( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta) competenti per territorio ed all'A.R.T.A. Area 2, Servizio 3 ed UTA di Caltanissetta, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
- 15 E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
- 16 Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, al Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato così come previsto al successivo punto 65 ed infine alle specifiche del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e/o alle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
- 17 La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi chimiche.
- 18 Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo ( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed alla S.T. ARPA Sicilia di Caltanissetta e all'A.R.T.A. Area 2, Servizio 3 ed UTA di Caltanissetta) entro 60 giorni dalla data del campionamento.
- 19 Relativamente alle emissioni in atmosfera e, più in generale, in tutti i comparti ambientali, per l'elenco definitivo degli inquinanti da sottoporre a monitoraggio e a controllo, per l'individuazione dei parametri da monitorare in continuo e di quelli da misurare in discontinuo, nonché per la definizione delle frequenze di esecuzione del complesso di attività di monitoraggio e controllo, dovrà farsi riferimento a quanto verrà previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, nella versione condivisa dalla S.T. di Caltanissetta di ARPA Sicilia.
- 20 Le acque meteoriche di copertura, raccolte con rete separata, potranno essere smaltite direttamente nella fognatura bianca (punto di scarico S2)
- 21 Gli scarichi provenienti da:  
    impianto di trattamento chimico - fisico  
    servizi igienici  
    acqua meteorica di dilavamento dei piazzali (una volta esaurita la capacità di accumulo del serbatoio di 100 m<sup>3</sup>)  
potranno essere smaltiti nella fognatura acque oleose (punto di scarico S1), rispettando le condizioni di qualità e quantità imposte dalla Raffineria di Gela nella qualità di gestore dell'impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS), adibito al pre trattamento chimico - fisico dei reflui industriali ivi influenti, tali da rendere gli stessi compatibili con la successiva fase di depurazione biologica presso l'impianto Biologico Consortile.
- 22 Detti scarichi dovranno avere linee separate e prima di confluire al punto di scarico S1 deve essere realizzato, per singola linea, un pozzetto fiscale di ispezione per le necessarie analisi dei reflui. Al pozzetto di scarico (punto S1) deve essere installato un contatore volumetrico.
- 23 In sede di revisione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMeC) il gestore dell'impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS) della Raffineria di Gela dovrà indicare tutti i parametri che devono rispettare i reflui che verranno scaricate dallo stabilimento nella fognatura acque oleose (TAS).
- 24 Dovrà essere redatta una nuova valutazione di impatto acustico che, alla luce della classificazione acustica del territorio comunale nel frattempo intervenuta, assicuri il rispetto al perimetro dell'impianto dei (imiti di immissione fissati dall'Autorità Comunale in relazione alla Classe all'interno della quale ricade l'area su cui insisterà l'impianto e, laddove necessario, anche il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi più esposti (qualora esistenti), garantiti eventualmente da idonee misure di mitigazione dell'immissione sonora. La nuova valutazione di impatto acustico potrà essere presentata dai Proponenti anche prima dell'avvenuto completamento delle opere di realizzazione dell'impianto previste dal progetto approvato. Successivamente alla entrata a regime dell'impianto dovrà inoltre essere eseguita una prima campagna di monitoraggio



finalizzata a verificare, in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di rumore. Ulteriori campagne di monitoraggio del rumore dovranno essere eseguite dopo ogni sostanziale modifica dell'impianto (sotto il profilo delle emissioni di rumore) e comunque periodicamente, secondo la frequenza stabilita dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

25 Il sistema di lavaggio ruote automezzi dovrà essere installato in una posizione tale da poter consentire che tutti gli automezzi in uscita dall'impianto vengano sottoposti al lavaggio preventivo delle ruote prima dell'immissione sulla rete viaria esterna all'impianto.

26 Il sistema di captazione e di convogliamento delle acque reflue industriali - c. d. "acque di processo" - (griglie di raccolta, vasche interrate, rete di adduzione ai serbatoi fuori terra, pozzetti di "sconnessione e/o confluenza") dovrà essere totalmente impermeabilizzato utilizzando materiali resistenti all'aggressione degli agenti chimici presenti nelle sostanze in uso presso l'impianto e degli inquinanti verosimilmente contenuti nei materiali da sottoporre a trattamento; altresì dovranno essere installati dei dispositivi in grado di segnalare eventuali perdite. Le vasche interrate dovranno essere dotate di bacini di contenimento, anch'essi impermeabilizzati. La serie dei "pozzetti di sconnessione e/o confluenza" dovrà avere caratteristiche tali da renderli idonei alle attività di ispezione e di campionamento.

27 In applicazione dei criteri descritti al punto H2.1 dell'allegato al D.M. 29/01/2007, l'impianto in discussione deve disporre di un Piano di Gestione Operativa che individui le modalità operative e le procedure da adottare affinché siano garantiti un elevato grado di protezione ambientale e la minimizzazione degli impatti sull'ambiente generati a seguito dell'esercizio dell'impianto, la presentazione del Piano all'Autorità competente e all'ARPA Sicilia - ST di Caltanissetta per le necessarie valutazioni del caso, potrà avvenire anche in corso di realizzazione delle opere previste dal progetto approvato, ma in ogni caso, prima della messa in esercizio dell'impianto.

28 Il Gestore dovrà attivare tutte le procedure necessarie affinché l'impianto in questione consegua gli obiettivi della Registrazione EMAS o, quantomeno, della certificazione ambientale ISO 14000 entro sei mesi dall'inizio dell'attività.

29 Dovrà essere predisposto un Piano di monitoraggio ambientale ante operam (PMA) da presentare alla ST di Caltanissetta di ARPA Sicilia nel più breve tempo possibile, ai fini della sua condivisione, a seguito della quale curarne l'immediata esecuzione che dovrà, almeno in parte, essere precedente all'avvio delle attività di cantiere per la realizzazione delle opere previste dal progetto approvato e dovrà essere concluso, intendendosi con ciò anche la presentazione alla ST di Caltanissetta di ARPA Sicilia dei relativi risultati, prima della messa in marcia dell'impianto.

30 Dovrà essere predisposta una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che tenga conto del complesso di prescrizioni dettate dal presente provvedimento di autorizzazione, oltre che delle indicazioni fornite dalla S.T. di ARPA Sicilia di Caltanissetta nel contesto del parere espresso e dei progressi incontrati tecnici avvenuti. La revisione del PMC dovrà essere presentata alla ST di Caltanissetta di ARPA Sicilia, per la definitiva approvazione, prima dell'avvenuto completamento delle opere di realizzazione dell'impianto previste dal progetto approvato. Ai fini della precisa individuazione del complesso di attività di monitoraggio e controllo dell'impianto (lista dei parametri da determinare, modalità e frequenza di esecuzione dei monitoraggi e dei controlli, etc.) farà fede quanto riportato nella Revisione del PMeC di cui al presente punto, una volta che la stessa sia stata approvata dalla ST di Caltanissetta di ARPA Sicilia. Resta peraltro inteso che, in ogni caso, la messa in esercizio dell'impianto NON potrà aver luogo se non successivamente al completamento da parte dei Proponenti degli adempimenti sopra descritti.

31 Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione degli impianti stessi previste nei progetti.

32 I diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo.

33 La ditta dovrà integrare la documentazione con un manuale organico, che dovrà individuare e rispettare:

- a) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso ed in uscita; dovrà inoltre essere prevista la registrazione di tutte le operazioni effettuate e la conservazione di campioni adeguati per almeno un anno;

- b) un sistema di autocontrollo (organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, laboratorio analitico, registrazione e documentazione sulle operazioni e sulla provenienza e destino dei rifiuti trattati) di cui dovrà valersi la società proponente;
- c) un programma di qualificazione e la formazione delle 19 unità di personale impiegato; un piano di esercitazioni di sicurezza ed un piano di emergenza (anche per incidenti dei mezzi di trasporto);

34 L'impianto dovrà essere dotato delle attrezzature necessarie ad eseguire tutte le determinazioni analitiche previste o che possano essere richieste dagli organi di controllo per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare o conferire in discarica;

35 Dovrà essere esercitata, per tutta la durata dell'impianto e per un congruo periodo successivo alla sua chiusura, una rete di sorveglianza ambientale per mantenere sotto controllo e documentare l'entità dell'impatto dovuto all'impianto, che comprenda un sistema permanente di monitoraggio e sorveglianza ambientale per la qualità dell'aria, delle acque e dei suoli, nell'area interessata, anche sulla base di indicatori biologici, riguardanti in particolare elementi vegetali (tra quelle più rappresentative segnaliamo: *Silybum marianum*, *Synapis alba*, *Ferula communis*) e animali (apis mellifera, *Eisenia fetida*); ciò al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e di segnalare tempestivamente eventuali presenze d'inquinanti; a tal fine:

- con periodicità almeno biennale dovranno essere realizzate campagne con tests di mutagenesi volte a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
- dovrà essere controllato il livello di qualità dell'aria in un numero sufficiente e rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti emessi dall'impianto e dovranno essere determinati i livelli di esposizione annua al suolo in qualcuno dei punti più significativi;
- dovrà essere monitorata periodicamente la qualità dell'aria all'interno degli ambienti, con particolare riferimento alle polveri ed ai metalli;
- dovrà essere certificata nel periodo di raccolto la concentrazione di sostanze contaminanti nei prodotti agricoli provenienti dalle aree immediatamente prospicienti l'impianto.

36 In termini generali la miscelazione dei rifiuti per i trattamenti di cui sopra sarà finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, nello specifico:

- non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, ecc.;
- sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite.
- Le operazioni previste per i trattamenti sopra riportati di scambio R.12 oppure raggruppamento D.13 verranno riportate sul registro interno delle miscele denominato "Schede / Registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo e vidimate da ARPA; nelle suddette registrazioni si farà riferimento alla precedenti operazioni di carico.

37 Sul registro da utilizzare sia per le miscele trattate in impianto che per quelle, eventualmente, inviate ad operazioni esterne all'impianto saranno indicati:

- le tipologie dei rifiuti (codici CER) costitutivi della miscela;
- le quantità dei rifiuti miscelati - per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di rischio di cui all'Allegato I, Parte IV del D.lgs. 152/2006 - al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento/smaltimento finale;
- il codice CER attribuito alla miscela risultante.
- Al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto sarà sempre allegata la relativa pagina del registro "Schede / registro di miscelazione".
- Sul formulario, nello spazio note, sarà riportata la dicitura "Scheda di miscelazione allegata".
- Il codice della miscela di rifiuti ottenuta verrà individuato, così come prescritto da D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a partire dalla famiglia di codici CER 19., in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti.
- Le operazioni di miscelazione saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico abilitato mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio (possibilmente laboratorio accreditato).

- Il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito Registro di miscelazione.
- La miscelazione non potrà dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti e, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii., non saranno diluiti o miscelati rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii

38 Inoltre, non potrà essere effettuata, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero. Pertanto l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per riutilizzo individuato e dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione.

39 L'utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R10 (spandimento sul suolo) le miscele di rifiuti ottenute da operazioni di miscelazione in deroga.

40 La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica o ad altri tipi di impianto, sarà effettuata dettagliando nello specifico le caratteristiche dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela e verificando che le varie partite di rifiuti, componenti la miscela, posseggano già singolarmente, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica e negli altri impianti. Questa condizione sarà dimostrabile nell'ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii. che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica e che comprenderà, pertanto, i rapporti analitici relativi alle singole componenti della miscela.

41 Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul Registro di miscelazione, riportando la codificata della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata. Le miscele dei rifiuti eventualmente in uscita dall'impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R.1 a R.11 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o impianti di smaltimento di cui ai punti da D.1 a D.12 dell'allegato B relativo alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

42 I rifiuti aventi codice CER con le ultime due cifre finali pari a ..99 e ..98 non saranno ammessi a miscelazione.

43 Inoltre, in caso di miscelazioni in deroga, autorizzata ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., saranno rispettate anche le seguenti prescrizioni integrative:

- a) Il rifiuto sarà preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità chimico-fisica.
- b) Sul Registro di miscelazione saranno riportati i seguenti elementi, oltre a quelli previsti per le miscelazioni non in deroga:
  - la tipologia e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela dei rifiuti ottenuta;
  - le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
  - la data e gli esiti delle prove di miscelazione (anche quelle con esiti negativi);
  - annotazioni relative a operazioni di miscelazione;
  - caratterizzazione mediante analisi chimica di ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione prima del loro avviamento a impianto di recupero/smaltimento con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

44 Per la miscelazione di particolari tipologie di rifiuti saranno rispettate le seguenti indicazioni:

- Non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;
- Le miscelazioni in deroga ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 saranno effettuate tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili, secondo gruppi di miscelazione ben definiti. I singoli rifiuti,

costituenti la miscela, saranno caratterizzati da caratteristiche di pericolosità (classi HP) compatibili, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

- Non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi,...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5 rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti con destino D9 acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2...);
- I rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del D. M. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 216 bis comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non saranno miscelati con rifiuti di natura differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell'olio), saranno gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero;
- I rifiuti con CER xx.xx.99 e xx.xx.98 non sono ammessi alla miscelazione;
- Si ritiene che i rifiuti aventi CER 19 02 03 (rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), 19 02 04\* (rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso), quelli appartenenti alla famiglia 19 03 xx (rifiuti stabilizzati/solidificati), il CER 19 04 01 (rifiuti vetrificati), non saranno sottoposti a miscelazione, in quanto provenienti da un'attività di trattamento rifiuti per essere destinati ad un recupero/smaltimento definitivo;

45 Inoltre, in base a quanto prospettato nell'Allegato 4 A - Valutazione di Impatto Acustico - si prescrive una verifica post operam dei livelli equivalenti sonori simulati.

46 Relativamente alle operazioni di trattamento termico (Linea B1) il proponente dovrà effettuare il processo ad una temperatura massima di 650° C nella zona di reazione del desorbitore. Il controllo della temperatura in tale zona dovrà essere acquisita tramite sistema informatizzato.

47 Al fine di garantire la rintracciabilità del materiale in uscita dai processi di recupero (Linea B1, B2, B3, B4, B5), nel caso in cui si configuri come materiale ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., dovrà essere garantito quanto segue:

-Il materiale prodotto sarà stoccato in lotti;

per ogni lotto, di cui al punto precedente sarà identificato l'impianto di destinazione ed ogni lotto sarà pesato ed analizzato prima della partenza (all'atto del carico dei camion per il conferimento in uscita);

-Il campionamento finalizzato all'analisi del lotto di cui ai punti precedenti sarà effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;

-Sul campione prelevato verranno ricercati i parametri con i limiti di concentrazione stabiliti dalle specifiche tecniche richieste dagli impianti di destinazione;

-In ogni caso su ogni lotto in uscita sarà effettuata l'analisi per la verifica di conformità rispetto alle specifiche tecniche di destinazione.

48 Le aree di stoccaggio rifiuti dovranno essere realizzate su superfici impermeabilizzate, dotate di copertura per la captazione delle acque meteoriche e il riparo dagli agenti atmosferici, oltre che essere dotate di sistemi per la raccolta degli eventuali percolati, in accordo con le indicazioni concernenti le migliori tecniche disponibili contenute nei documenti di riferimento a livello italiano ed europeo.

Per i rifiuti stoccati presso l'impianto dovranno essere adottate le cautele del caso onde impedire la contaminazione dell'ambiente, in nessun caso lo stoccaggio (R13/D15) dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione o all'ambiente per la propria consistenza, aspetto odore o altro che possa arrecare nocumento.

Nell'impianto potranno essere presi in carico i rifiuti elencati nell'Allegato 3 al quadro Progettuale dello S.I.A. "Matrice dei trattamenti".

49 Dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione ai due scarichi idrici che saranno attivati con la piattaforma in oggetto.

- 50 I punti di emissione dovranno essere dotati di idonei sistemi di trattamento fumi opportunamente dimensionati, come previsto nel Quadro Progettuale dello SIA  
Per contenere le emissioni diffuse che potrebbero essere generate durante le fasi di stoccaggio e scarico dei rifiuti, dovranno essere adottati idonei sistemi di contenimento della polverosità, quali copertura del materiale con teli o umidificazione del materiale prima dello scarico. Dovrà essere pertanto acquisita la preventiva autorizzazione alle emissioni.
- 51 Le opere previste dal progetto dovranno essere realizzate secondo modalità e tecniche tali da non interferire con il completamento della bonifica in corso sulla falda e non prevedono l'esecuzione di scavi, fatta eccezione per la realizzazione delle trincee (massima profondità prevista 0.5 m da p.c.) eventualmente necessarie per il collettamento delle acque e dei relativi pozzetti di ispezione/campionamento.
- 52 Dovranno essere adottati tutti i presidi (pavimentazione delle aree, sistemi di captazione di eventuali percolati) idonei a evitare che le opere previste possano causare un'alterazione dello stato di qualità dei terreni e/o un incremento dello stato di contaminazione accertata sulla falda nell'area interessata dall'intervento.
- 53 Il Gestore deve garantire, individuate le criticità, i fattori di nocività e valutati i rischi connessi alle attività lavorative, nell'esecuzione dei lavori, durante la costruzione, messa in opera, a regime, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che negli ambienti di lavoro siano:  
- garantite idonee misure in caso di emergenza per gli operatori che svolgeranno le attività creando sufficienti uscite di sicurezza che conducano direttamente in un luogo sicuro e adeguate condizioni microclimatiche in grado di assicurare costantemente la salubrità degli ambienti di lavoro;  
- osservate le procedure operative e adottate misure tecniche organizzative necessarie per assicurare le condizioni di sicurezza e di salvaguardia per la salute dei lavoratori, i quali dovranno essere formati ed informati per le azioni di competenza, forniti di D.P.I. idonei ed adeguati alla mansione specifica svolta e sottoposti a visite mediche preventive e periodiche;  
- previsto servizio igienico assistenziale anche nelle aree C e D dell'impianto, poiché esse, dall'esame del progetto, risultano completamente sprovviste, in applicazione dell'allegato IV, relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro, paragrafo 1 punto 13 punto 3 del D.lgs 81/08.
- 54 Il gestore è altresì onerato a rispettare tutte le prescrizioni del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque, prot. 0000397/STA del 01/08/2016

#### Art. 6

Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità.

Contestualmente la ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall'art. 3 del Dlgs 151/2011.

#### Art. 7

Questo Dipartimento, Autorità competente per l'A.I.A., provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività di produzione dell'impianto, a disporre lo svolgimento da parte della Struttura Territoriale ARPA di Caltanissetta e del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, a cui competono i controlli, di una visita ispettiva presso l'area di impianto, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo;

#### Art. 8

Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo alla Struttura Territoriale ARPA di Caltanissetta ed al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARTA, ARPA, Libero Consorzio Comunale e ASP) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di

informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

#### Art. 9

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura di V.I.A..

#### Art. 10

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali di valutazione di questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al committente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il committente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

#### Art. 11

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del Dlgs 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso D Lgs e devono essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- Nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

#### Art. 12

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II - titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

#### Art. 13

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

**Art. 14**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**Art. 15**

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

**Art. 16**

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/06, la S.T. ARPA di Caltanissetta, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La S.T. di A.R.P.A. Sicilia di Caltanissetta ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

**Art. 17**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 14 e dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs 152/06 ss. mm. ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

**Art. 18**

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:

1. Allegato 1 Relazione tecnica;
2. Allegato 2A Corografia in scala 1:25.000;
3. Allegato 2B Stralcio del PRG scala 1:2.000;
4. Allegato 3A Planimetria dello stabilimento (atmosfera);
5. Allegato 3B Planimetria dello stabilimento (rete idrica);
6. Allegato 3C Planimetria dello stabilimento (rumore);
7. Allegato 3D Lay-out dell'impianto in scala opportuna;
8. Allegato 4A Valutazione impatto acustico;
9. Allegato 4B eventuale zonizzazione acustica comunale;
10. Allegato 5 Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti;
11. Allegato 6 Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;
12. Allegato 7 Sintesi non tecnica;
13. Allegato 8 Relazione geologica;
14. Allegato 9 copia autorizzazioni precedenti;
15. Allegato 10 altri documenti: Piano di monitoraggio;
16. Scheda A identificazione dell'impianto;
17. Scheda B autorizzazioni precedenti;
18. Scheda C capacità produttiva;
19. Scheda D materie prime;
20. Scheda E emissioni;
21. Scheda F sistemi di contenimento;
22. Scheda G Rifiuti;
23. Scheda I scheda riassuntiva;
24. Schede di gestione rifiuto, compilate per tutti i rifiuti elencati nell'allegato 5 "Matrice CER - Trattamenti" della domanda di AIA;

25. titoli di possesso dell'area: contratto di comodato d'uso e lettera di intenti per l'estensione del comodato ad altre aree;
26. certificato CCIAA prot. 38162165 del 22/09/2014;
27. Planimetria che identifica le particelle interessate dal progetto;
28. Dichiarazione di non interferenza con le attività di bonifica del SIN in cui ricade il Petrochimico di Gela.

#### Art. 19

Al Presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 agosto 2014, n.21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all. 1 al D. Lgs. n. 104/2010).

#### Art. 20

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Gela (CL), Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, A.R.P.A. ST di Caltanissetta, A.R.P.A. Direzione Generale (catasto rifiuti), Prefettura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Dipartimento Regionale Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Ambiente Area 2 e Servizio 3, ASP (CL) SPRESAL, ASP (CL) Ambienti di vita, Comando Provinciale VVF di Caltanissetta.

Palermo, il **13 FEB. 2017**

Il Dirigente dell'U.O. S7.2  
(Giovanni Di Leo)

Il Dirigente del Servizio 7  
(Ing. Maurizio Verace)



Dirigente Generale  
(Maurizio Pirillo)